

Oggetto: Lottizzazione Terr'é Forru: Precisazione delibera di C.C. n. 46 del 25 marzo 2010 sul lotto R1 . Retrocessione di un'area di mq. 2 e costituzione servitù

Il L'Assessore all'Urbanistica

PREMESSO CHE :

- Con Deliberazione consiliare n°77 del 08/06/2000 è stato adottato il Piano di Lottizzazione denominato Reliquato a completamento della Lottizzazione Terr'e Forru;
- Con Deliberazione consiliare n°180 del 23/10/2000 è stato adottato definitivamente il Piano di Lottizzazione denominato Reliquato a completamento della Lottizzazione Terr'e Forru;
- con la pubblicazione sul BURAS n° 38 del 28.11.2000, il progetto di completamento della Lottizzazione "Terr 'e Forru", è definitivamente entrato in vigore ai sensi di legge;
- Con convenzione in data 29 Novembre 2000, rep. 21134 vol. 10722 a rogito Dott. Luigi PULLI registrata a Cagliari in data 11 Dicembre 2000 al n° 3347 è stata data attuazione alla lottizzazione;
- Con Deliberazione Commissario Straordinario n°57 del 10/05/2002 è stata adottata la "Variante di assestamento e modifica alla Lottizzazione denominata Stralcio reliquato Lottizzazione Terr'e Forru".
- Con Deliberazione consiliare n°31 del 23/09/2002 è stata adottata definitivamente la "Variante di assestamento e modifica alla Lottizzazione denominata Stralcio reliquato Lottizzazione Terr'e Forru".
- Con convenzione in data 22 Dicembre 2003, rep. 22817 vol. 11946 a rogito Dott. Luigi PULLI registrata a Cagliari in data 24 Dicembre 2003 al n° 5895 serie 1° è stata rettificata la precedente convenzione;
- Con deliberazione n. 46 del 25/03/2010 è stata adottata una variante alla lottizzazione " Terr'e Forru" per consentire l'utilizzo di un reliquato;
- Con la deliberazione n° 46 del 25 marzo 2010 la variante di assestamento prevedeva l'inserimento di una quota parte del marciapiede distinto al catasto al Fg. 35 mappale 3646 della superficie si mq. 2,00 nel maggior lotto urbanistico denominato R1. Nella proposta di deliberazione non è stata specificata la retrocessione del mappale interessato.

VISTA l'istanza prot. n. 9112 del 25/03/2015 della ditta "Due Esse sas" con cui si chiede la retrocessione del mappale identificato al Catasto Terreni al foglio 35 mappale n. 3646 di mq. 2 di proprietà comunale, ceduto in conto viabilità (parte di marciapiede rientrante verso il lotto).

PRESO ATTO che il mappale oggetto dell'istanza, Foglio 35 mappale n. 3646 di mq.2, è stato ceduto in conto viabilità all'amministrazione comunale, con convenzione urbanistica del piano di lottizzazione "Terr'e Forru", a rogito Notaio Luigi Polli del 22.12.2003, rep. 22817, racc. 11946, registrata a Cagliari il 24.12.2003;

PRESO ATTO che la lottizzazione "*Terra Forru – Bia Settimu*" in origine è stata autorizzata con decreto Assessore agli EE.LL: Finanza ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna del 07 novembre 1988. Il piano di lottizzazione successivamente è stata attuato a stralci;

RICHIAMATO il DPR N.503/1996 "*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*", che all'art. 5, rimanda, per i marciapiedi, alla norme di cui al D.M. 236/1989 "*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.*" : Tale decreto ministeriale, punto 8.2.1, prevede che nei marciapiedi minori di 1,50, come quello della lottizzazione "Terr'e Forru", ci sia ogni 10 metri uno slargo nel marciapiede tale da consentire l'inversione di marcia da persone su sedia ruota (150x150);

CONSIDERATA la disponibilità da parte della ditta "Due Esse sas" di concedere una servitù permanente ad uso pubblico dello slargo posto di fronte all'ingresso effettivamente realizzato, in sostituzione della retrocessione del mappale n.3646 del foglio 35, permette di salvaguardare l'interesse pubblico tutelato del rispetto del punto 8.2.1 del DM 236/1989;

VISTA la relazione di istruttoria tecnica, allegata alla presente;

VISTO il parere espresso dalla commissione urbanistica nella seduta del __/04/2015;

RICHIAMATO l'articolo 979 Codice Civile e ss.;

VISTO l'art. 42, comma 2 lettera 1) del D.Lgs 267/2000, che demanda al Consiglio Comunale la competenza a deliberare sulle alienazioni immobiliari;

DATO ATTO che tutte le spese nascenti dal presente atto sono a totale carico di "Due Esse sas";

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica del Direttore Area 5, Ing. Pierpaolo Fois e del responsabile dell'Area 2 della D.ssa Alessandra Cuccuru ex art. 49 D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) **DI CONSIDERARE** il preambolo come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 1) **DI RETROCEDERE** in diritto di proprietà, l'area di **mq. 2** posta in via delle Romagna, identificata al Catasto Terreni come parte del mappale 3646 Foglio 35, meglio identificata con gli allegati alla presente deliberazione
:
 - a) Stralcio lotto;
 - b) Stralcio planimetria catastale;
- 2) **DI ACCETTARE** la servitù permanente ad uso pubblico di un'area posta a 0,77 m a sinistra, per chi guarda il lotto dalla via Romagna, dalla cessione di cui al Fg. 35 mappale 3646, come slargo nel marciapiede tale da consentire l'inversione di marcia da persone su sedia ruota (150x150);
- 3) **DI DEMANDARE** al Direttore Area 5, come atto di gestione, la stipula dell'atto notarile di retrocessione e di servitù ad uso pubblico delle aree summenzionate;
- 5) **DI DARE ATTO** che le spese nascenti dal presente atto sono a totale carico di "Due Esse sas";

L'Assessore all'Urbanistica
(*Geom. Fabrizio Canetto*)